

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSI, BAUSI, BEORCHIA e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1979

Norme in materia di fallimento di piccola impresa

ONOREVOLI SENATORI. — Da parecchi anni, le procedure concorsuali previste dalle norme vigenti si sono dimostrate inidonee a regolare l'insolvenza sia per le imprese di particolare rilevanza economica e sociale, sia per quelle di modeste dimensioni.

Per le imprese di particolare rilevanza, il legislatore ha provveduto introducendo nel sistema legislativo forme aggiunte di procedure concorsuali volte ad agevolarne la ripresa. Si è così sollevata la Magistratura dall'assumere, in casi di particolare allarme sociale, iniziative che travalicano i compiti di natura giurisdizionale ad essa assegnati dalla legge e dall'esercitare, con ciò, un ruolo di supplenza che, sebbene giustificato dalla inadeguatezza delle norme, può essere, a lungo andare, fonte di confusione e di conflitti di competenze fra i singoli poteri dello Stato.

Anche per quanto attiene alle imprese di modeste dimensioni, la Magistratura ha dovuto, responsabilmente, compiere acrobatici sforzi di interpretazione per evitare dichiarazioni di fallimento inutili per la

massa dei creditori e destinate ad intasare le già sovraccariche e vacillanti strutture della nostra organizzazione giudiziaria.

Si sono così lette motivazioni di rigetto di istanze per dichiarazioni di fallimento tanto brillanti per inventiva quanto lontane dal concetto di insolvenza assunto dall'attuale normativa per farsi luogo al rimedio giudiziario.

Del resto, la constatazione che ormai i tribunali non dichiarano più d'ufficio i fallimenti delle piccole imprese, la esclusione, quasi sistematica, dalla dichiarazione di fallimento, di certi tipi di imprese che, per l'inquadramento della loro attività, fanno presumere le caratteristiche di modesto imprenditore, sono alcuni fra i segnali più evidenti dello stato di congestione degli uffici e della indilazionabile necessità di un indifferibile intervento legislativo.

Obbiettivamente, « alla luce della nuova realtà sociale ed economica in cui viviamo, il tema dei procedimenti concorsuali impone una più approfondita indagine e riguarda il modo e l'ambito soggettivo che ad

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essi debba essere riconosciuto dal legislatore, visto possibilmente in un contesto non più ristretto al nostro Paese, ma ad una comune regolamentazione europea del fallimento» (Lo CASCIO ne « Il fallimento e le altre procedure concorsuali », Vol. III, 1979, pag. 686). Una panoramica notevolmente ampia, che impone un approfondito studio della materia sotto ogni profilo, anche in riferimento alle norme che disciplinano la figura del piccolo imprenditore e dell'artigiano; studio per il quale occorrono tempi lunghi, anche se consta che vari esperti della materia e vari organismi di studio (per esempio: la SISCO - Società italiana studi concorsuali, presieduta dal professor Piero Paiardi) già da tempo sono all'opera.

Il presente disegno di legge vuol essere quindi un rimedio temporaneo, diretto ad ovviare, in attesa che maturino iniziative di completa revisione della materia, agli inconvenienti più macroscopici dell'attuale sistema concorsuale.

È noto che, secondo le norme in vigore, caduto il riferimento normativo al reddito, sono assoggettabili alle procedure concorsuali ed alla disciplina dei reati concorsuali gli imprenditori che abbiano investito nell'azienda un capitale superiore alle lire novecentomila, limite fissato nel 1952 e rimasto tale da allora.

Nella decorsa legislatura, la Commissione giustizia del Senato aveva preso in esame due disegni di legge in materia (il disegno di legge n. 311 ed il disegno di legge n. 1172) ed aveva predisposto, dopo un *iter* incredibilmente laborioso, un testo unificato da sottoporre all'esame dell'Assemblea; senonchè l'anticipato scioglimento delle Camere ha vanificato tale attività.

Tenendo conto anche delle discussioni sollevate nella trattazione dei sopraindicati di-

seggi di legge, i quali estendevano l'iniziativa anche alla disciplina della figura del piccolo imprenditore, e consapevoli dell'ulteriore aggravamento della situazione degli uffici giudiziari e dell'accresciuto svilimento della moneta, sembra opportuno limitare la presente iniziativa alla fissazione dei criteri quantitativi al disotto dei quali non entrano in funzione le procedure concorsuali, abbandonandosi il dato qualitativo considerato nella vigente legislazione nella consapevolezza che, nella attuale realtà economico-sociale, è estremamente difficoltoso determinare il piccolo imprenditore facendo riferimento al tradizionale criterio del lavoro prevalente del titolare.

Nella ricerca del dato quantitativo si è posto il problema se far riferimento al volume di affari, in sintonia con le previsioni della legislazione tributaria, oppure al criterio del capitale investito. Tale criterio appare più agevolmente accertabile in sede di istruttoria prefallimentare, mentre il criterio del volume d'affari può essere di più difficile applicazione tenuto presente che l'Amministrazione finanziaria provvede al controllo della denuncia del contribuente soltanto a distanza di anni.

Pur tenendo conto di ciò, si è ritenuto opportuno adottare congiuntamente i due criteri nella speranza, o come auspicio, di una rapida normalizzazione del funzionamento dell'Amministrazione finanziaria.

Con l'intento di snellire le procedure e di adeguare i dati all'attuale valore della moneta, si propone anche di modificare il secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, elevando i limiti di competenza del giudice delegato nell'autorizzare le transazioni, nonchè il primo comma dell'articolo 155 dello stesso decreto concernente il limite al disotto del quale si procede con rito sommario.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, hanno dichiarato per il precedente anno solare un volume d'affari non superiore a lire 6 milioni, sempre che nell'azienda risulti essere stato investito un capitale non superiore a lire 15 milioni.

Quando la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente non è stata presentata, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 15 milioni.

In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire 3.500.000, la autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che

le passività del debitore non superano lire 25 milioni, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario ».